

## ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

a.s. 2020/2021

L'O.M. del 15 luglio 1991 n. 215 (come modificata e integrata dall'OM del 4 agosto 1995 n. 267, dall'O. M. del 24 giugno 1996 n. 293 e dall'O. M. del 17 giugno 1998, n. 277) regola, descrivendone tutte le fasi, le procedure relative all'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto. La tempistica varia sulla base della distinzione tra organi collegiali di durata annuale e triennale.

Per il corrente anno scolastico, il Ministero, con nota n. 17681 del 2 ottobre 2020 *Elezioni degli OO.CC. a livello di Istituzione scolastica - a.s. 2020/21*, fornisce indicazioni relative alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-Cov-2 da adottare da parte delle scuole in occasione dello svolgimento di tali operazioni.

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

La suddetta nota ministeriale ricorda che per gli organi di durata annuale e per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II grado, le operazioni di voto dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2020.

Per le elezioni dei Consigli di Istituto e per le suppletive le date di votazione vengono fissate dal Direttore generale dell'USR non oltre il termine di domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020.

Vengono poi impartite, secondo quanto predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti coinvolti in tali operazioni, in particolare:

- ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO: distanziamento, percorsi differenziati, sanificazione ed aereazione dei locali.
- OPERAZIONI DI VOTO: Sanificazione periodica degli strumenti, fornitura di igienizzanti per le mani, informativa del Dirigente agli elettori circa il rispetto delle regole basilari di prevenzione.
- PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI

I chiarimenti forniti dal Ministero sul suo sito il 3 ottobre scorso (<https://www.miur.gov.it/web/quest/-/scuola-ministero-elezioni-organi-collegiali-non-rinviabili-rinnovo-necessario-per-garantire-deliberazioni-legittime>) ribadiscono che le votazioni si svolgeranno in presenza nel rispetto di tutte le indicazioni e dei Protocolli sanitari.

### BREVE RIEPILOGO NORMATIVO

#### Organi collegiali di durata annuale

Si ricorda che il Dirigente Scolastico, per quanto concerne le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di **durata annuale** (genitori nei consigli di classe, di interclasse e di

intersezione; studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche), come da artt. 9, 21, 22 e 23 dell'O.M. 215/1991, ricorre alla **procedura detta *semplificata***. In ossequio a tale disposizione, convoca **entro il 31 ottobre** (la data è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto) per ciascuna classe o, nella scuola dell'infanzia, per ciascuna sezione l'assemblea dei genitori al di fuori dell'orario delle lezioni.

Tali assemblee, a cui sono tenuti a partecipare, se possibile, tutti i docenti della classe, servono a:

1. illustrare funzioni e compiti dei rappresentanti;
2. fornire informazioni circa le modalità di voto.

**Contestualmente**, nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, il Dirigente Scolastico convoca separatamente l'**assemblea degli studenti** per eleggere i loro rappresentanti nel consiglio di classe e, come disposto dal comma 3 dell'art. 21, i propri rappresentanti nel consiglio di istituto. Per questa seconda elezione si adotta il sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. **Le suddette liste vanno presentate nello spazio di tempo compreso tra il 20° e il 15° giorno antecedente le votazioni.**

*La procedura elettorale semplificata **non si applica** alle elezioni delle rappresentanze degli studenti in caso di rinnovo triennale di tutte le componenti nei consigli di istituto (art. 23 O.M. 215/1991).*

La convocazione è soggetta a **preavviso scritto di almeno 8 giorni**.

L'atto deve indicare:

- l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea;
- le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo (come fissate dal consiglio di circolo o di istituto).

### **Organo collegiale di durata triennale**

Il Titolo III dell'O.M. 215/1991 descrive i passaggi della **procedura ordinaria** per l'elezione del consiglio di circolo e di istituto scaduti per decorso del triennio di validità o per qualunque altra causa (scuole di nuova istituzione, scuole che risultino da processi di aggregazione che abbiano comportato l'attribuzione di un nuovo codice meccanografico, eventuali elezioni suppletive).

N.B.: Negli **istituti onnicomprensivi**, invece, continuerà a operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.

Va ricordato che spetta al Dirigente Scolastico, **non oltre il 45° giorno** antecedente a quello fissato per le votazioni, la **nomina della commissione elettorale** di circolo e di istituto, **solo dopo avere verificato** se sia scaduta (la durata in carica è pari a due anni) o se sia da integrare in qualcuno dei suoi componenti.

Inoltre, è compito dirigenziale sia la predisposizione di quanto utile sul piano organizzativo, sia l'adozione degli atti previsti dall'ordinanza.

Altre importanti scadenze per il Dirigente Scolastico:

- la **comunicazione alla commissione elettorale di circolo o istituto dei nominativi** dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni **entro il 35° giorno** antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 27, c. 1);
- la **comunicazione alla commissione elettorale di circolo o istituto** delle sedi dei seggi elettorali **entro il 35° giorno** antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 37, c. 4);
- la **nomina dei seggi in data non successiva al 5° giorno antecedente** a quello fissato per la votazione.

Alla commissione elettorale spettano, invece, i compiti relativi alle operazioni procedurali, sempre in ottemperanza a quanto disposto dall'O.M. 215/1991.